



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI VARESE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PETRUCCI	LUCA	Presidente
<input type="checkbox"/>	BOSCHETTO	ENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRECO	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 747/2016  
depositato il 22/12/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	TARSU/TIA 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	EF-ADD.REG.
2002	
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ADD.COM
2002	
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRAP 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ADD.REG.
1999	
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ADD.REG.
2000	
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ADD.REG.
2001	
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ADD.COM
1999	
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ADD.COM
2000	
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ADD.COM
2001	
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 199
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 199
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IVA-ALTRO 1998
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IVA-ALTRO 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IVA-ALTRO 2000

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 747/2016

UDIENZA DEL

15/05/2017 ore 09:15

N° 310/17


PRONUNCIATA IL:

15.5.17

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30.5.17

Il Segretario





(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°

IVA-ALTRO 2001  
RAP 1998  
IRAP 1999  
IRAP 2000  
IRAP 2001

contro:

AG. RISCOSSIONE VARESE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

QUARTA LUCIANO  
VIA LOVANO 10 20121 MILANO MI

difeso da:

RUBINI GIORGIO COSIMO  
VIA LOVANO 10 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 747/2016

UDIENZA DEL

15/05/2017 ore 09:15

RGR 747/16

### Svolgimento del processo

Il Sig. \_\_\_\_\_ ha ricorso contro Equitalia Servizi di Riscossione impugnando n. 5 cartelle di pagamento di cui asserisce averne avuto conoscenza solo dietro istanza presentata in data 2.11.2016 all'Agente della Riscossione in quanto non risulterebbero essere mai state ritualmente notificate. Sostiene altresì che i ruoli portati dalle cartelle impugunate non siano stati sottoscritti dal titolare dell'Ufficio o da persona dallo stesso delegate. Contesta altresì la misura degli interessi, dell'aggio e dei diritti di riscossione emergenti dagli estratti di ruolo. Eccepisce infine l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, e più in particolare quella relativa alle sanzioni ed interessi. Chiede, previa sospensione degli atti impugnati, l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita Equitalia per il tramite dell'Avv. \_\_\_\_\_ nominato quale procuratore speciale, la quale ha conferito a sua volta procura ad litem ad altri avvocati, costituiti in giudizio quali difensori, Avv. \_\_\_\_\_ ed Avv. \_\_\_\_\_ deducendo la rituale notifica delle cartelle eccependo altresì l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo inoltre l'interruzione della prescrizione per effetto di notifica di preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 22.5.2015 e controdeducendo in ordine alle restanti eccezioni di parte.

Con successiva memoria il ricorrente, oltre a ribattere alle controdeduzioni di Equitalia, eccepisce l'inammissibile costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione e la conseguente inammissibilità delle produzioni versate in causa. Tali inammissibilità discendono dall'art. 11 del DLgs 546/92 nella nuova formulazione, in vigore dall'1.1.2016, scaturente a seguito dell'emanazione del DLgs n. 156/2015 in forza del quale l'Agente della Riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non per il tramite di un procuratore speciale o generale in quanto tale facoltà è riconosciuta solo alle parti diverse dagli enti impositori e dall'agente della riscossione.

Nel corso dell'udienza del 6.3.2017 di trattazione dell'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, il Collegio, esaminate le eccezioni di parte ricorrente, dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Equitalia e ne ordina l'estromissione. Parte ricorrente dichiara di rinunciare alla sospensione con compensazione delle spese ed in conformità a tali richieste il Collegio fissa la trattazione del merito per il 15.5.2017.

### Motivi della decisione

La Commissione osserva che gli atti posti in essere da Equitalia non validamente costituiti in giudizio o meglio costituitasi in una situazione di carenza di legitimatio ad processum non possono essere validamente considerati, con la conseguenza che non è stata fornita la prova processuale della rituale notifica delle cartelle di pagamento impugunate.

Nel disporre l'accoglimento del ricorso la Commissione ritiene che, data la particolarità della situazione sopra descritta, sussistano valide ragioni per disporre, come nella fase cautelare, la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Varese, 15 maggio 2017

IL GIUDICE EST.



IL PRESIDENTE

